

UNIONE COMUNI MEDANIENE
CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

Determina n° 53 del 24.12.2025

Oggetto: Affidamento servizio mantenimento cani randagi sul territorio dell'Unione dal 01.01.2026 al 31.12.2026 alla Società Cooperativa Arl con sede in Sante Marie (Aq), via della Resistenza n. 26. **CIG. B9CC6FBE2C**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

1. l'Unione dei Comuni MedAniene con atto consiliare n. 15 del 08.04.2011 ha approvato la convenzione per la gestione unitaria del servizio di custodia e mantenimento cani randagi catturati sul territorio dell'Unione Comuni Medaniene;
2. con contratto avente Rep. 38 del 24.9.2015 e' stato affidato il servizio mantenimento cani randagi sul territorio dell'Unione per il periodo il triennio 2015/2017;
3. con successivi atti annuali è stato affidato il servizio in oggetto al fine di assicurare la continuità del servizio nel territorio dell'Unione o meglio nei comuni ad esso aderenti che le hanno assegnato il servizio in oggetto;
4. E' stata sottoscritta la convenzione, attualmente in corso di validità, per affidamento servizio di custodia dei cani randagi nella struttura – rifugio - di proprietà della Comunità Montana "Marsica 1" – gestito dalla Soc. CIMA Soc. Coop. Arl – periodo 01.01.2025 – 31.12.2025;
5. detta convenzione scade il prossimo 31.12.2025 e che pertanto si appalesa la necessita' di continuare ad assicurare il servizio in argomento per i Comuni aderenti all'Unione Comuni MedAniene (precisamente nei comuni di Anticoli Corrado, Roviano, Vivaro Romano, Arsoli e Riofreddo), che hanno trasferito il servizio alla stessa Unione;
6. con propria nota protocollo 144 del 06.11.2025 è stato richiesto ai Comuni aderenti all'Unione che si avvalgono del servizio in esame la disponibilità al prosieguo del servizio per annualità 2026;

7. ad oggi non si ha avuto alcun riscontro alla citata nota, il cui silenzio è reso dalla stessa nota significativo, ovvero quale accettazione da parte dei Comuni aderenti al servizio in oggetto di voler proseguire nello stesso;
8. con propria nota prot. 145 del 06.11.2025, è stata richiesto alla Società Cooperativa arl di Sante Marie, via della Resistenza n. 26 di manifestare la propria volontà a voler svolgere il servizio in oggetto per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026;
9. con lettera del 24.11.2025, assunta in pari data al protocollo 150, la Società Cooperativa arl di Sante Marie, via della Resistenza n. 26, ha manifestato la disponibilità a svolgere il servizio in oggetto per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026, attestando di implementare la politica attiva delle adozioni canine e di mettere in atto le attività tese a ridurre il fenomeno del randagismo, rimettendo la propria migliore offerta per il servizio in oggetto:
 - Euro 2,80 + iva al 22% al giorno per ogni cane in custodia;
 - Euro 90.00 + iva per smaltimento carcassa;
 - Euro 160,00 + iva al 22% per ogni viaggio di trasporto dal canile sanitario di competenza per un minimo di 1 cane fino a 8 cani;

Visto il Decreto n. 12 del 11.07.2025, in corso di validità, a firma del Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni Medaniene, con il quale è stato assegnato il servizio in argomento allo scrivente;

Considerato che la Società in argomento effettua già il servizio per conto dell'Unione dei Comuni MedAniene e che l'offerta risulta essere vantaggiosa per l'Ente e quindi per i Comuni aderenti al servizio;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione di apposita convenzione per il servizio in oggetto, secondo lo schema approvato dal Consiglio Unitario indicato in premessa della presente determina, allegata alla presente determina sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'importo presunto dell'affidamento è pari ad Euro 4.900,00 (quattromilanovecentoeuro/00), importo inferiore a 140.000 euro ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. B) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

Visti:

- il Dlgs n.36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

VISTI gli articoli 48, 49 e 50 del Decreto Legislativo n. 36/2023 ai sensi dei quali viene stabilito l'appalto di contratti di importo inferiore alle soglie europee:

Considerato che da parte dei Comuni aderenti all'Unione e che si avvalgono del servizio in esame non sono pervenute al protocollo dell'Unione eventuali comunicazioni di disservizio a carico della alla Società Cooperativa arl di Sante Marie Via della Resistenza n. 26;

Vista la CCIAA in cui si evince quale rappresentante legale la Sig.re Ermili Emanuele Società Cooperativa arl di Sante Marie Via della Resistenza n. 26, agli atti del fascicolo di affidamento;

Acquisito il DURC il quale risulta essere regolare;

Preso atto dell'esito del Casellario agli atti del fascicolo;

Vista la polizza Assicurazione responsabilità civile verso terzi n. 753601529, emessa dall'Assicurazione Impresa Sicura - Allianz Agenzia di Tagliacozzo rinnovo 10.01.2026;

Considerato che l'Unione Comune Medaniene, a seguito di specifici provvedimenti di demando del servizio in oggetto da parte dei comuni aderenti allo stesso, ha obbligo del controllo del randagismo e del mantenimento degli animali da "affezione" rinvenuti sul territorio dei Comuni di Vivaro Romano, Arsoli, Riofreddo, Roviano e Anticoli Corrado che hanno all'Unione trasferito il servizio in esame;

Considerato che l'Unione non è dotato di un canile sanitario e di custodia;

Acquisito il parere contabile favorevole dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria reso ai sensi dell'art. 49 e 174bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto in particolare che, con riferimento all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di determinazione di cui al presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista:

- la Legge n. 281/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 34 del 14.08.1991 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 43/2010;
- il D.Lgs. 50/2016 art. 36;

DETERMINA

Unione *med*Aniene

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente determinato e si intendono qui integralmente riportata e trascritta;
2. **Di affidare**, per le motivazioni in premessa, alla Società CIMA S.r.l. con sede in Sante Marie (Aq), la gestione del servizio mantenimento e ricovero cani randagi rinvenuti sul territorio dell'Unione dei Comuni MedAniene (precisamente nei Comuni di Anticoli Corrado, Roviano, Vivaro Romano, Arsoli e Riofreddo), per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026, alle seguenti condizioni economiche:
 - a. Euro 2,80 + iva al 22% al giorno per ogni cane in custodia;
 - b. Euro 90.00 + iva per smaltimento carcassa;
 - c. Euro 160,00 + iva al 22% per ogni viaggio di trasporto dal canile sanitario di competenza per un minimo di 1 cane fino a 8 cani;
3. **Di stimare** l'importo presunto annuale complessivo pari a Euro 4900.00 (quattromilanoecentoeuro/00) iva esclusa;
4. **Di impegnare** la somma di euro 4.900,00 (quattromilanovecentoeuro/00) più IVA di legge sull'ex cap. 39 – codice 1030102999 del redigendo Bilancio 2026/2028 annualità 2026;
5. **Di approvare** la convenzione per il servizio in oggetto, secondo lo schema approvato dal Consiglio Unitario indicato in premessa della presente determina, allegata alla presente determina sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale per il mantenimento degli animali da "affezione" rinvenuti sul territorio dei Comuni di Vivaro Romano, Arsoli, Riofreddo, Roviano e Anticoli Corrado, ed eventuali altri comuni che nel corso del 2001 trasferiscono il servizio in esame all'Unione
6. **Di trasmettere** la presente determinazione alla Società Cima Srl per accettazione;
7. **Di trasmettere** il presente atto ai Comuni aderenti al servizio di che trattasi per le relative azioni di competenza;
8. Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio di Ragioneria dell'Unione dei Comuni MedAniene per le azioni di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Pasquale Loffredo

Parere di Regolarità Contabile

per copertura finanziaria

Rag. M.Antonietta Di Censi

All. A determina _____

Oggetto: Affidamento servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi nella struttura – Rifugio – di proprietà nella Comunità Montana “Marsica 1” Gestito dalla Soc. Cima Soc. Coop. Arl. sul territorio dei Comuni di Vivaro Romano, Arsoli, Riofreddo, Roviano e Anticoli Corrado che hanno conferito all’Unione il servizio in argomento – **PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2026.**

CIG . B9CC6FBE2C

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno _____ del mese di _____ mediante scambio pec e firma digitale del presente atto,

TRA

- il Dott. Loffredo Pasquale nato a Villaricca (NA) il 03/08/1969 Responsabile del Servizio Randagismo dell’Unione Comuni MedAniene, che dichiara di intervenire nel presente atto per nome e per conto dell’Unione Comuni Medaniene sita in Roviano Piazza della Repubblica n° 4 Codice Fiscale 07249491007, e autorizzato a firmare il presente contratto con Decreto n. 12 del 11.07.2025 a firma del Presidente pro-tempore dell’Unione Comuni Medaniene, che di seguito verrà chiamato per brevità "Appaltante";

E

- Sig. Ermili Emanuele, nato a Tagliacozzo (AQ) il 14.12.1978, residente a Sante Marie – Via della Libertà, 8, che dichiara di intervenire, come effettivamente interviene, in qualità di legale rappresentante Soc. Cima Soc. Coop. a.r.l.. con sede legale in Sante Marie, Via della Resistenza, 26 - con codice fiscale e Partita IVA: 012618606660, Rea: AQ006-3693, quindi esclusivamente per nome e per conto della citata Società’;

Premesso che:

- con contratto Repertorio n. 16 del 29.04.2011; contratto avente Repertorio 38/2015; la scrittura privata del 03.12.2018 assunta al protocollo comunale al n. 497 del 03.12.2018 sono stati affidati il servizio di custodia dei cani randagi nella struttura – rifugio dei di proprietà della Comunità Montana “Marsica 1” – Gestito dalla C.I.M.A. Soc. Coop. A.r.l..
- con lettera del 06.11.2025 prot. n. 145, è stato richiesto alla Soc. Coop. arl C.I.M.A di manifestare la propria volontà a voler svolgere il servizio dal 01.01.2026 fino al 31.12.2026;

- con lettera del 24.11.2025 protocollo 150, pervenuta tramite pec in data 24.11.2025, della Società Cooperativa arl con sede a Sante Marie Via della Resistenza n. 26, con la quale ha manifestato la disponibilità a svolgere il servizio in oggetto dal 01.01.2026 al 31.12.2026, attestando di implementare la politica attiva delle adozioni canine e di mettere in atto le attività tese a ridurre il fenomeno del randagismo, rimette la propria migliore offerta per il servizio in oggetto:
 - o Euro 2,80 + iva al 22% al giorno per ogni cane;
 - o Euro 90.00 + Iva per smaltimento carcassa;
 - o Euro 160,00 + iva al 22% per ogni viaggio di trasporto dal canile sanitario di competenza per un minimo di 1 cane fino a 8 cani;
- In applicazione del comma 14 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. contingenta la possibilità di utilizzare la scrittura privata *“.....in caso di procedura negoziata”* prevedendo che *“per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro”* si possa procedere *“mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.....”* il presente atto viene sottoscritto tra le parti mediante firma digitale e scambio di pec;
- con Determina del Responsabile pro-tempore avente n. 53 del 24.12.2025, è stato affidato il servizio di affidamento di custodia e mantenimento dei cani randagi per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Premessa)

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - (Oggetto dell'appalto)

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'affidatario, che come sopra rappresentato, accetta il servizio in oggetto e ricovero temporaneo degli animali vaganti sul territorio sul territorio dei Comuni di Vivaro Romano, Arsoli, Riofreddo, Roviano e Anticoli Corrado che hanno conferito all'Unione il servizio in argomento ad opera del servizio Veterinario dell'Azienda ASL – RMG (di seguito chiamata ASL) per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2026 alle stesse condizioni tecniche di cui al precedente atto;

Art. 3 - (Corrispettivo)

1. Le tariffe applicate dalla Soc. Cima Soc. Coop. a.r.l. con sede legale in Sante Marie, Via della Resistenza, 26 - con codice fiscale e Partita IVA: 012618606660, Rea: AQ006-3693 per l'espletamento del servizio di affidamento di custodia e mantenimento dei cani randagi sono:

- a. Euro 2.35 + iva al 22% al giorno per ogni cane;
- b. Euro 90.00+iva per smaltimento carcassa;
- c. Euro 100,00 + iva al 22% per ogni viaggio di trasporto dal canile sanitario di competenza per un minimo di 1 cane fino a 8 cani;

2. L'importo presunto annuale complessivo del servizio oggetto del presente atto viene stabilito in Euro 4.900,00 (quattromimilanovecentoeuro/00), IVA esclusa. Il citato importo è puramente indicativo in quanto la fatturazione sarà a carattere mensile e l'impresa dichiara di non aver nulla pretendere a titolo di risarcimento qualora il citato importo Euro 4.900,00 non venisse raggiunto.

3. Le modalità di pagamento sono stabilite secondo vigente normativa in materia.

ART. 4 – (ALIMENTAZIONE E BENESSERE ANIMALE)

Il canile si impegna:

- a rispettare le norme impartite dalla Regione Lazio circa le dimensioni e le caratteristiche degli stabulari nei quali i cani vengono ospitati;
- a provvedere alla alimentazione giornaliera dei cani con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
- a rimuovere le deiezioni solide e i residui di quello liquido e a provvedere a periodiche operazioni di disinfezione e derattizzazione;
- Osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di tutela degli animali da affezione;
- adottare tutte le misure per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori occupati nel canile in conformità alle leggi vigenti in materia;
- comunicare mensilmente all'Unione il numero degli animali ricoverati e tempestivamente quelli che l'ASL ha disposto l'avvenuto termine della profilassi e/o guarigione con dimissioni dalla struttura;
- a non divulgare i dati e le informazioni di cui possa venire in possesso in virtù della presente convenzione ed all'osservanza alla normativa vigente in materia della privacy;
- alla tenuta di adeguata documentazione, dalla quale risulti il numero di tatuaggio e/o microchip, la data di ingresso, la data e il tipo di eventuali vaccinazioni, la storia clinica

dell'animale, le visite e le eventuali patologie e cure effettuate, l'eventuale data di uscita, il numero progressivo della scheda di affidamento e l'eventuale data di decesso;

L'inadempimento da parte del canile degli obblighi richiamati, qualora non provveda a richiesta dell'Unione Comuni a sanare nel termine indicato lo stesso, comporterà la risoluzione del contratto di diritto e le spese relative al ritiro e trasferimento degli animali saranno a carico del canile stesso.

ART. 5 – (CONTROLLI E ISPEZIONI)

L'Unione Comuni si riserva di far eseguire ispezioni e controlli, tramite il personale del Servizio di Polizia Locale in servizio presso i Comuni aderenti al servizio in argomento per il tramite dell'Unione Comuni Medaniene, accompagnati da Asl Veterinari con la facoltà di poter rescindere immediatamente il presente contratto qualora si rilevassero disfunzioni, anomalie o inosservanze a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 34/1997 e dalle norme vigenti in materia di Polizia veterinari.

Il ricovero, decesso, la fuga o l'adozione, quest'ultima previa autorizzazione dell'ASL, sarà comunicata dal Canile entro le successive 24 ore dall'evento all'ASL e all'Unione Comuni Medaniene mediante pec, telefax o email.

In caso di decesso dell'animale, L'unione autorizza il canile, anche servendosi di soggetti terzi abilitati, allo smaltimento, trasporto e termodistruzione della carogna ottenuta la certificazione del decesso da parte dell'ASL. La documentazione relativa all'attività espletata deve essere inoltrata all'Unione Comuni Medaniene e all'ASL competente.

Il canile si obbliga ad avere al suo interno una Associazione Animalista ONLUS di volontariato animalista, iscritta nell'apposito albo regionale (ai sensi dell'art. 53 L.R. n. 34/97).

L'accesso al canile è riservato esclusivamente al personale ASL e autorizzati da quest'ultimi.

Non è consentito ai volontari effettuare fotografie al fine di procedere alla loro pubblicazione senza il consenso dell'Unione Comuni Medaniene e/o del gestore del Canile.

La direzione sanitaria del Canile è affidata alla ASL Veterinaria di competenza.

Le operazioni di vigilanza e i controlli sanitari, previsti per legge, sono effettuati dal personale dell'ASL di competenza.

Art. 6 - (Polizza di assicurazione)

A garanzia della Responsabilità Civile Verso Terzi la Soc. Cima Soc. coop. arl., ha presentato la polizza Assicurazione responsabilità civile verso terzi n. 753601529, emessa dall'Assicurazione Impresa Sicura - Allianz Agenzia di Tagliacozzo rinnovo 10.01.2026;

.

La citata polizza, tuttavia, non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità avendo la stessa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L'ente appaltante è, conseguentemente, esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti.

Art. 7 – (Registrazione)

Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al presente contratto, sono soggetti ad IVA e, pertanto tale contratto sarà registrato solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986. Le parti concordano che le spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a registrare il contratto.

Art. 8- (Domicilio dell'affidatario)

A tutti gli effetti della presente convenzione l'affidatario elegge domicilio presso la propria sede legale, presso il quale verranno fatte tutte le comunicazioni di servizio.

Art. 9 - (Codice di Comportamento)

La ditta appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., del quale il contraente dichiara completa e piena conoscenza. La ditta appaltatrice si impegna a trasmettere copia del predetto D.P.R. ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 - (Tracciabilità Flussi Finanziari)

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 131 del 13.08.2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni criminali l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari e/o postali dedicati, anche se non in via esclusiva. Pertanto i pagamenti relativi al presente atto avverranno sul conto dedicato intestato alla SOC. CIMA a.r.l. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 131/2010, le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Unione *med*Aniene

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

suddetta Legge. Il presente contratto sarà risolto nel caso in cui le transazioni sono state eseguite, o non possono eseguirsi nei conti dedicati presso la Banca o Soc. Poste Italiane SPA in quanto non comunicato all'Unione MedAniene da parte della SOC. CIMA a.r.l.

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si rinviano alle norme Legislative le altre disposizioni vigenti in materia

ART. 11 - (RINVIO)

Per tutto ciò non richiamato nel presente atto si rimanda alla normativa vigente in materia e alle direttive e circolari ASL in materia.

Il Dott. Loffredo Pasquale

__firmato digitalmente__

SOC. COOP. C.I.M.A. a.r.l.

__firmato digitalmente__

Le parti dichiarano di aver preso visione del presente atto, di aver letto compiutamente tutte le clausole e di accettarle senza alcuna riserva. In particolare dichiarano di approvare specificamente le pattuizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 che si danno quindi per approvate e ben conosciute dalle parti.

Il Dott. Loffredo Pasquale

__firmato digitalmente__

SOC. COOP. C.I.M.A. a.r.l.

__firmato digitalmente__